

# COMUNE DI FERNO

( Provincia di Varese )

## REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE  
DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE  
PREVISTO DALL'ART. 93 COMMA 7bis DEL D. LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I..

*Approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 28/10/2015*

*Pubblicato dal 03/12/2015*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

*IL SINDACO*

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, comma 7bis e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., così come introdotto dall'art. 13bis della Legge n. 114/2014.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7bis, 7ter, 7quater, del Decreto citato per le prestazioni rese al Comune di Ferno dal personale addetto al servizio LL.PP..
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

ART. 2

Definizione delle prestazioni

1. Per “progetto di lavoro pubblico” s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 comma 8 del medesimo decreto; per “progetto preliminare”, “progetto definitivo” e “progetto esecutivo” s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del decreto citato, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93 nonché al Titolo II Capo I Sezioni II, III, IV del D.P.R. n. 207/2011.
2. Per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93 comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.

ART. 3

## Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo per la progettazione e l'innovazione costituente l'incentivo di cui all'art. 93 comma 7bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è stabilito nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, e verrà adeguato di volta in volta alla misura massima prevista dalla normativa statale tempo per tempo vigente in riferimento al periodo di compimento delle attività incentivate. Sulla base della suddetta misura massima del 2% verrà quantificata l'effettiva entità del fondo secondo le modalità stabilite all'art.5 CAPO II del presente Regolamento, in relazione all'entità e all'importo dell'opera.
2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7ter del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. l'80% di tale fondo è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La ripartizione, effettuata sulla base dei criteri e delle percentuali stabilite al CAPO II del presente Regolamento, tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

L'art. 10 del presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art.16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse finanziarie di cui sopra, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o in caso di incompatibilità dal Segretario Comunale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,

ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

3. Ai sensi dell'art. 93 comma 7quater il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. L'incentivo relativo alla progettazione di opere e lavori non è soggetto ad alcuna rettifica qualora, in sede di appalto, si verificano dei ribassi o, in sede di esecuzione, si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. L'incentivo in questione è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizie non causate da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo spettante al personale comunale fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nel bilancio dell'ente e devono essere previsti nell'ambito dei quadri economici dei relativi progetti. Salvo diverse disposizioni di legge, qualora nel corso dell'esecuzione di un'opera la misura massima dell'incentivo normativamente prevista dovesse variare in aumento rispetto all'importo stanziato nel quadro economico del progetto, le percentuali previste dal presente Regolamento potranno essere calcolate sulla maggior misura dell'incentivo, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, in presenza di economie accertate in relazione ad altre voci del quadro economico dell'opera stessa; in assenza di economie di spesa, potrà applicarsi l'articolo 132 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di integrare la disponibilità economica occorrente ad erogare l'incentivo nella misura massima predetta, fatta sempre salva la previa verifica della copertura finanziaria della spesa. I compensi di cui al presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del comune fatta eccezione per l'IRAP.
5. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004.

#### ART. 4

## Conferimento degli incarichi

1. L'incarico è conferito per ogni singolo progetto e il personale comunque interessato deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; provvedono all'affidamento dell'incarico:

- il Segretario comunale per il funzionario responsabile del servizio, sentito quest'ultimo;
- il funzionario responsabile del servizio per il personale del proprio settore;

Il provvedimento d'incarico dovrà indicare i tempi di esecuzione ed i ruoli di ogni partecipante.

2. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti titolari formali dell'incarico devono possedere i requisiti di cui all'articolo 90 comma 4 o all'art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

3. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev'essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione. Il Segretario comunale, sentiti il responsabile del servizio Gestione territorio – LL.PP. – ecologia ed il responsabile del procedimento, forma l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Gli incarichi di cui al comma 1 possono, con provvedimento motivato, esser modificati o revocati in ogni momento.

4. Il personale incaricato della progettazione e quello comunque interessato al progetto, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite (salvo che per il personale titolare di posizione organizzativa) solo se preventivamente autorizzate e nei limiti del budget preventivamente quantificato.

5. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

6. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. n. 163.

## CAPO II

### RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO

## ART. 5

### Quantificazione in base all'entità e importo dell'opera

1. L'entità effettiva dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici è quantificata come segue:
  - a) per progetti in cui l'importo dei lavori (inclusa la somma per oneri relativi alla sicurezza) è pari o inferiore a euro 700.000,00: 100% dell'incentivo;
  - b) per progetti in cui l'importo dei lavori (inclusa la somma per oneri relativi alla sicurezza) è compreso tra euro 700.000,01 ed euro 2.500.000,00:
    - 100% dell'incentivo fino all'importo progettuale di euro 700.000,00;
    - 80% dell'incentivo sull'importo del progetto eccedente euro 700.000,00;
  - c) per progetti in cui l'importo dei lavori (inclusa la somma per oneri relativi alla sicurezza) è superiore ad euro 2.500.000,00:
    - 100% dell'incentivo fino all'importo progettuale di euro 700.000,00;
    - 80% dell'incentivo sull'importo progettuale compreso tra euro 700.000,01 ed euro 2.500.000,00;
    - 50% dell'incentivo sul residuo importo progettuale eccedente euro 2.500.000,00.
2. Per i progetti indicati ai punti b) e c) del precedente comma è possibile attribuire una maggiorazione del 10% della misura del compenso qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:
  - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi – prove - restauri);
  - b) accertamenti e indagini: ipotesi in cui gli studi preliminari al progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti;
  - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che richiedono studi e/o articolazioni particolarmente originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono effettuati studi o sperimentazioni;
  - d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di lotti funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle elaborazioni tecniche e computistiche occorrenti.

## ART. 6

## Ripartizione orizzontale

1. Il fondo complessivo indicato all'articolo precedente è ripartito al personale coinvolto nella realizzazione dell'opera secondo la sotto indicata ripartizione:
  - a) responsabile unico del procedimento ..... 25%;  
la quota cumulativa suindicata si intende riferita all'opera prestata dal R.U.P. nelle fasi seguenti, per ciascuna delle quali è indicata anche la parte dell'incentivo spettante:
    - a1) nella fase di progettazione ..... 17%;
    - a2) nella fase esecutiva ..... 8%;
  - b) progettista.....35%  
N.B.(nel caso in cui le varie fasi progettuali siano curate da tecnici diversi, la complessiva quota del 35% sarà suddivisa come segue:
    - b1) redattore del progetto preliminare .....25% della quota del 35%;
    - b2) redattore del progetto definitivo ..... 50% della quota del 35%;
    - b3) redattore del progetto esecutivo..... 25% della quota del 35%;
  - c) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (inclusa la redazione del piano di sicurezza) ..... 10%
  - d) direttore lavori:
    - d1) se svolge funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in quanto in possesso dei necessari requisiti ..... 15%;
    - d2) se viene nominato un direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in quanto il direttore lavori non è in possesso dei necessari requisiti ..... 10%;
    - e) direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza nell'ipotesi indicata alla lettera d2) .....5%;
    - f) collaudatore (o redattore del certificato di regolare esecuzione).....5%
    - g) altre attività tecniche o amministrative di collaborazione con il R.U.P..... 10%

## ART. 7

### Mancata realizzazione dei lavori

1. Laddove la progettazione non venga condotta fino al livello esecutivo o comunque i lavori non vengano appaltati per cause, motivazioni e decisioni non imputabili al servizio attuatore e/o ai singoli responsabili e progettisti, l'incentivo viene liquidato:
  - al progettista per l'intera quota spettante in relazione alle fasi di progettazione regolarmente ultimate;

- al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la quota del 10% nel caso in cui venga redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento;
- al R.U.P., per la quota del 17% indicata al comma 1 lettera a1) del precedente articolo 6, nel caso in cui siano state ultimate tutte le fasi della progettazione; nel caso in cui solo alcune di tali fasi siano state eseguite, sarà liquidata una quota del predetto ammontare del 17% corrispondente alle percentuali indicate al comma 1 lettere b1), b2) e b3) precedente articolo 6;
- al collaboratore amministrativo del R.U.P. per la quota del 10% nel caso in cui vengano elaborati il bando ed il disciplinare di gara, ma non venga indetta la gara oppure la gara stessa venga annullata.

## ART. 8

### Incarichi a professionisti esterni

1. Nei casi in cui una o più delle prestazioni di cui all'articolo 6 venga affidata a professionisti esterni all'ente, singoli o associati nelle forme previste dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, le quote del fondo complessivo corrispondenti a tali prestazioni, quantificate sulla base delle percentuali di cui all'articolo 6, costituiscono economie.
2. Qualora vengano affidate a liberi professionisti singoli o associati tutte le prestazioni di cui alle lettere b), d), e) e f) dell'articolo 6, al responsabile del procedimento sarà attribuita una quota pari al 60% dell'incentivo ed ai dipendenti incaricati di attività tecniche o amministrative a supporto del R.U.P. sarà attribuita una quota pari al 25% dell'incentivo medesimo, quantificato sull'importo a base di gara dell'opera o del lavoro facendo applicazione delle percentuali indicate al precedente articolo 5. Nel caso in cui il D.L. non possieda i necessari requisiti di coordinatore per la sicurezza, al direttore operativo con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le prestazioni di cui alla lettera e) dell'art. 6, sarà attribuita una quota pari al 15% dell'incentivo, quantificato a seconda dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro facendo applicazione delle percentuali indicate al precedente articolo 5.
3. Qualora vengano affidate a liberi professionisti singoli o associati le prestazioni di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 6, al responsabile del procedimento sarà attribuita una quota pari al 40% dell'incentivo, al coordinatore per la sicurezza il 30% dell'incentivo ed ai dipendenti incaricati di attività tecniche o amministrative a supporto il 15% dell'incentivo stesso, quantificato sull'importo a base di gara dell'opera o del lavoro facendo applicazione delle percentuali indicate al precedente articolo 5.

4. Qualora venga affidato a personale dipendente dell'ente solo l'incarico di collaudo tecnico amministrativo, o di redazione del certificato di regolare esecuzione, sarà attribuita a tale personale incaricato dell'esecuzione del collaudo stesso una quota pari al 25% dell'incentivo, ed ai dipendenti incaricati di attività tecniche o amministrative a supporto il 10% dell'incentivo stesso, quantificato sull'importo complessivo dei lavori facendo applicazione delle percentuali indicate al precedente articolo 5.

### CAPO III

#### TERMINI TEMPORALI

##### ART. 9

###### Termini per la liquidazione dei compensi

1. Gli incentivi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati di norma entro 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo; le rimanenti prestazioni sono liquidate di norma entro 45 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
2. Nei casi di cui al precedente art. 7, la relativa liquidazione avverrà di norma entro 45 gg. dalla data in cui venga accertata dall'Amministrazione l'impossibilità di proseguire nella progettazione e/o di appaltare l'esecuzione dei lavori; nelle ipotesi previste dall'articolo 8, gli incentivi saranno liquidati di norma entro 45 giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

##### ART. 10

###### Termini e penalità per la redazione dei progetti e l'esecuzione delle opere

1. Con l'atto d'incarico di cui all'art. 4 del presente Regolamento vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto di lavoro pubblico. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 imputabile ai soggetti incaricati, fatti salvi eventuali provvedimenti di proroga, dall'ammontare dell'incentivo sarà dedotta a titolo di penale una somma quantificata nello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) di detto ammontare per ogni giorno lavorativo di ritardo; la stessa percentuale di penale viene applicata in caso di mancato rispetto della tempistica per l'esecuzione dell'opera indicata nel Capitolato speciale d'appalto;
2. La penale di cui al precedente comma 1 non si applica se l'attività di progettazione è sospesa o interrotta per cause motivate non imputabili al personale incaricato, o quando le ulteriori

attività svolte dal personale stesso, per esigenze connesse ai servizi di competenza, inducono e/o costringono il medesimo ad interrompere od a limitare l'attività progettuale.

3. In caso di aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, dall'ammontare dell'incentivo sarà dedotta a titolo di penale una somma quantificata nello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) di detto ammontare ogni 1.000,00 euro di aumento del costo complessivo risultante dal suddetto quadro economico.
4. I tempi minimi per la redazione dei progetti devono tenere conto della complessità dell'opera e del livello progettuale richiesto, e comunque non possono essere inferiori a 15 giorni lavorativi dall'approvazione dello studio di fattibilità per la progettazione preliminare, a 30 giorni lavorativi dall'approvazione del preliminare per la progettazione definitiva, e a 25 giorni lavorativi dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni/pareri di enti esterni (ASL, VV.F. Soprintendenza ecc.) per la progettazione esecutiva.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

##### ART. 11

##### Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici, abilitati all'esercizio della professione, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della legge 18/11/1998 n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, ai sensi dell'art. 253 comma 16 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione committente, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

##### ART. 12

##### Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per finalità pubbliche.

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri soggetti abilitati l'esecuzione dei livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
2. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, il personale incaricato deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari ed ha l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni.
3. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d'autore.

### ART. 13

#### Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni relative a quanto segue:
  - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione, che vengono svolte sinergicamente nell'ambito delle attività programmatorie dell'ufficio tecnico e di altri uffici dell'ente;
  - b) le funzioni relative al coordinamento per l'esecuzione dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, studi sul verde e sulla tutela ambientale, studi sull'ambiente, valutazioni d'impatto ambientale (V.I.A.).

### CAPO V

#### ALTRI ONERI

### ART. 14

#### Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o di beni strumentali di loro proprietà per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

#### ART. 15

##### Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, qualora la progettazione sia affidata a dipendenti comunali, la stazione appaltante assume l'onere del premio delle polizze assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.

#### CAPO VI

##### NORME TRANSITORIE E FINALI.

#### ART. 16

##### Norma transitoria

1. Le modalità di quantificazione e le percentuali di ripartizione dell'incentivo oggetto del presente regolamento saranno applicate anche alle prestazioni svolte dai soggetti indicati ai precedenti articoli 6 e 8 successivamente al 19.08.2014, data di entrata in vigore della Legge n.114/2014.

#### ART. 17

##### Rinvio

1. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento si rimanda a quanto contenuto nel D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e nell'articolo 3 comma 29 della legge 24.12.2003 n. 350.

#### ART. 18

##### Entrata in vigore del regolamento

1. In base all'art. 8 c. 6 dello Statuto dell'Ente, la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. ed in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, comporta che il periodo della prima pubblicazione si intende assolto dalla data di adozione

dell'atto deliberativo e con la pubblicazione della delibera e del regolamento inizia il decorso della seconda pubblicazione di cui al c.4 del medesimo art.8 dello Statuto.

2. Ai sensi del dell'art. 8 c. 5 dello Statuto dell'Ente, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito del Comune di Ferno, onde assicurarne l'effettiva conoscibilità; la pubblicazione avverrà anche nella sezione "Albo pretorio on line" del sito informatico istituzionale del Comune ([www.comune.ferno.va.it](http://www.comune.ferno.va.it)).